

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 09850/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9850 del 2024, proposto da
Mària Sorbo, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fausto Fusco, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio
sito in Sessa Aurunca (CE), viale Trieste ang. via San Francesco;

contro

Ministero della Giustizia, Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e
Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., Commissione Interministeriale per
l'Attuazione del Progetto Ripam, Avvocatura dello Stato, Commissione d'esame
del concorso, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Giovanna Golino, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia e adozione di idonea misura cautelare,

- della graduatoria di merito del "Concorso Ministero della Giustizia - Profilo

Addetto all'ufficio per il processo - Napoli, Area terza, Fascia economica F1 Codice AUPP_NA - 460 unità” del bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, Studio Legale Avv. Giuseppe Izzo Avv. Fausto Fusco Avv. Antimo Buonamano 2 da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, pubblicata in data 14.06.2024 sul portale della funzione pubblica, nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati;

- della graduatoria di merito rettificata del Concorso Ministero della Giustizia - Profilo Addetto all'ufficio per il processo - Napoli, Area terza, Fascia economica F1 Codice AUPP_NA - 460 unità” del bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, pubblicata in data 29.08.2024 sul portale della funzione pubblica, nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati;

- del provvedimento 17 giugno 2024 (prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID), con il quale è stata disposta l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, nel profilo di Addetto per l'Ufficio del processo, Area Funzionari, di n. 3.840 candidati dichiarati vincitori;

- del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione prot. m_dg.DOG.27/06/2024.011397.ID pubblicata in data 27.06.2024 sul portale del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo web https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1410327#, con il quale, *“Ai sensi dell'art.14 del dl 80/2021, considerato che i distretti di Genova,*

Brescia e Trieste risultano incapienti in relazione allo scorrimento degli idonei, si procederà a scorrere la graduatoria relativa al distretto di Firenze per il distretto di Genova, al graduatoria del distretto di Bologna per il distretto di Brescia; la graduatoria del distretto di Venezia per il distretto di Trieste”;

- del provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione – avente ad oggetto “Concorso 3.946 unità - Comunicazione scorrimento ed assunzione per il profilo professionale di Addetto all'ufficio per il processo (già area III, F1)” (prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0154454.U), con il quale informava le organizzazioni sindacali dello scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti nel limite dei posti effettivamente disponibili, nella parte in cui pubblicata in data 27.06.2024;
- dell'esito della prova digitale della ricorrente relativa al suddetto concorso, per come comunicato con pec del 02.08.2024 al procuratore della ricorrente dal FORMEZ;
- della scheda di valutazione dei titoli dagli estremi ignoti, con cui la Commissione d'esame non ha attribuito il punteggio alla ricorrente (3 punti) per i titoli in suo possesso, e alla conseguente (corretta) rideterminazione del punteggio finale che permetterebbe alla stessa di ottenere il punteggio di 27 e la migliore posizione nella graduatoria finale di merito;
- dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito “Quale delle seguenti affermazioni non è conforme al disposto dell'art. 3 del decreto legislativo 25 Luglio 2006 n. 240?” della busta n. 5 del questionario somministrato in data 06.06.2024 ore 9:30;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in una con tutti i

provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riguardo a tutti i verbali della Commissione di valutazione; ove occorra, e *in parte qua*, al Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse; a tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori; ai contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio, il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo, volte a disporre l'inclusione e/o valutazione dei titoli della ricorrente con pieno diritto nella graduatoria di merito del concorso nella graduatoria impugnata e volte a disporre l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire alla ricorrente di poter essere inclusa con il punteggio legittimamente spettante nella graduatoria impugnata;

nonché, occorrendo, per la condanna

della Amministrazione intimata al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dalla ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua* ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di abbreviazione dei termini per la fissazione della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare collegiale, proposta dalla parte ricorrente unitamente al ricorso in epigrafe;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, c.p.a.: "*Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio*";

Ritenuto di non ravvisare quella particolare urgenza idonea a sorreggere l'abbreviazione dei termini;

Vista l'ulteriore istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante ricorso ai pubblici proclami;

Ritenuto invece, in accoglimento della predetta puntuale istanza di parte, impregiudicata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

- RESPINGE l'istanza di abbreviazione dei termini;
- DISPONE l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei modi di cui in motivazione;
- FISSA la camera di consiglio del 22 ottobre 2024 per la trattazione della domanda cautelare.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 2 ottobre 2024.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO